

ADUNANZA N. 114 LEGISLATURA N. IX

delibera
439

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. IX

OGGETTO: L.R. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili" - art. 9, comma 3 - Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili - Approvazione criteri e modalità di iscrizione nell'elenco.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e attività promozionali, che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art.28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. Di istituire, ai sensi dell'art. 9, comma 3° - della legge regionale 5 dicembre 2011 n. 24, l'elenco regionale delle associazioni giovanili;
2. Di approvare i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, come riportato nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di demandare al Dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Sport, quale struttura regionale competente, la predisposizione della modulistica per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco;
4. Di pubblicare il presente atto per estremi sul BUR Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. IX

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

L.R. 5 dicembre 2011, n. 24 "Norme in materia di politiche giovanili" – Art. 9, comma 3°.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

L'art. 9 comma 3° della legge regionale n. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili" istituisce "l'elenco regionale delle associazioni giovanili", al quale, secondo la previsione normativa, sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nella regione. Tale elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta Regionale.

Poiché, ai sensi della legge, si definiscono organizzazioni giovanili quelle composte prevalentemente da persone di età compresa tra i sedici ed i trentacinque anni, che hanno la sede e svolgono la propria attività nella regione, è necessario prioritariamente specificare quale sia la definizione di associazione giovanile nell'ambito di interesse della legge 24/2011.

Al riguardo, quindi, si stabilisce che per associazioni giovanili si intendono quelle organizzazioni in possesso del requisito della prevalenza di 2/3 (66%) di giovani fra i 16 e i 35 anni che abbiano, tra i propri scopi statutari, lo svolgimento di attività prevalente a favore dei giovani e/o il coinvolgimento prevalente di giovani.

Ciò premesso, con la presente deliberazione si provvede, da un lato, a specificare nel dettaglio così si intenda per associazioni giovanili ai sensi della legge n. 24/2011 e, dall'altro, a fissare i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni giovanili così come definite. Tali definizioni e criteri sono analiticamente riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di approvare il presente provvedimento, avente ad oggetto: "L.R. 24/2011 - Norme in materia di politiche giovanili, art. 9 comma 3° - Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili – Approvazione criteri e modalità di iscrizione nell'Elenco".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Patrizia Bonvini)

Visto: Il Dirigente della P.F.

(Dott. Pietro Talarico)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del
- 2 APR 2017

pag.
4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. IX

delibera
439

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA,
TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITA' PROMOZIONALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Dichiara che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 7...pagine, di cui n. 3... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. IX

delibera
439

ALLEGATO "A"

Legge Regionale n. 24 del 5/12/2011 – “Norme in materia di politiche giovanili”
Art.9, comma 3°: Criteri e modalità di costituzione e di iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni giovanili

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Il presente atto, in attuazione al disposto dell’art. 9, co.3, della L.R. 24/2011, disciplina i criteri e le modalità di costituzione dell’ “Elenco regionale della associazioni giovanili” (di seguito denominato elenco) istituito dal citato articolo.

Art. 2
(Criteri e modalità di costituzione dell’elenco)

L’elenco è costituito dalle associazioni giovanili, che abbiano ottenuto l’iscrizione in base alla disciplina del presente atto, in quanto:

- a) abbiano sede e svolgano la propria attività nella regione come previsto dalla legge;
- b) siano definite associazioni giovanili ai sensi del successivo art. 3;
- c) risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo art. 4.

Art. 3
(Definizioni)

Tenuto conto della previsione normativa di cui all’art. 9, co. 3 della legge regionale n. 24/2011, che si limita a definire associazioni giovanili “le organizzazioni composte prevalentemente da giovani di età compresa fra i 16 e i 35 anni”, per l’attuazione della citata norma, è necessario specificare l’ambito di applicazione.

Si considerano, quindi, associazioni giovanili quelle che:

- a) siano in possesso del requisito della prevalenza di giovani fra i 16 e i 35 anni così come previsto dal successivo art. 4, lett. b), c) e d);
- b) abbiano tra i propri scopi statutarî, in via prioritaria, lo svolgimento di attività ed iniziative a favore dei giovani e/o prevedano il coinvolgimento prevalente di giovani nello svolgimento della loro attività.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. IX

Art. 4

(Associazioni giovanili ammissibili all'iscrizione nell'elenco)

Possono essere iscritte nell'Elenco di cui all'art.9, co.3, della L.R. 24/2011 le associazioni giovanili, così come definite all'art. 3, a condizione che:

- a) non perseguano scopo di lucro;
- b) siano composte da un minimo di tre soggetti di cui **due terzi** rappresentati da giovani di età compresa tra 16 e 35 anni;
- c) siano composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Per prevalente si intende una compagine sociale composta almeno per il **66%** da giovani;
- d) abbiano la base sociale formata da persone fisiche di età compresa tra i 16 e i 35 anni, almeno per il **66%**, e/o da enti pubblici e/o privati;
- e) abbiano la sede legale e operativa in un Comune delle Marche e svolgano la propria attività sul territorio regionale;
- f) siano costituite con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o registrata;
- g) abbiano iniziato l'attività da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco.

Art. 5

(Associazioni giovanili non ammissibili)

Non possono essere iscritte nell'elenco di cui all'art.9, co.3, della L.R. 24/2011, in quanto non considerate associazioni giovanili ai fini del presente atto, le seguenti organizzazioni:

- a) i partiti e i movimenti politici;
- b) le associazioni sindacali;
- c) le associazioni professionali e di categoria;
- d) tutte le associazioni che non contengano, nella denominazione o all'interno dello statuto, un riferimento prevalente a finalità giovanili.

Art. 6

(Modalità per l'iscrizione)

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni giovanili devono presentare, alla struttura regionale competente alla sua tenuta, la domanda di iscrizione su apposita modulistica regionale, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e/o scrittura privata autenticata e/o registrata;
- b) copia dello statuto vigente;
- c) relazione sull'attività svolta.

La domanda deve essere presentata, in sede di prima applicazione, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Per gli anni successivi le domande di prima iscrizione nell'elenco devono essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio.

Per le domande di iscrizione presentate, la struttura regionale individua una commissione interna con il compito di verificare il possesso dei requisiti sulla base dello statuto e della documentazione prodotta.


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. IX

Il provvedimento d'iscrizione o di diniego (recante i motivi del mancato accoglimento), adottato dal Dirigente della Struttura regionale competente, è notificato all'associazione richiedente l'iscrizione nell'elenco.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce garanzia di contributo regionale.

Art. 7
(Aggiornamento annuale dell'elenco)

Le associazioni giovanili già iscritte nell'elenco regionale devono presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che ne avevano consentito l'iscrizione dalla quale si evincano, per le sole persone fisiche, i dati anagrafici.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la competente struttura regionale procede all'aggiornamento dell'elenco con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

La struttura regionale competente alla tenuta dell'elenco può esercitare in qualsiasi momento un'attività di controllo volta ad accertare la permanenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 8
(Cancellazione dall'elenco)

La cancellazione dall'elenco regionale è disposta dal Dirigente della struttura regionale competente nei seguenti casi:

- a) mancato riequilibrio della compagine sociale alla luce di quanto disposto dall'art. 4, lett. b), c) e d);
- b) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti che ne avevano consentito l'iscrizione.

La cancellazione dall'elenco è disposta altresì nei seguenti casi:

- c) per richiesta del legale rappresentante dell'associazione, accompagnata dal verbale dell'Assemblea che attesti la regolarità della deliberazione;
- d) per scioglimento o messa in liquidazione dell'associazione, corredata dal verbale dell'Assemblea che attesti la regolarità della deliberazione.

Il provvedimento di cancellazione, adottato dal Dirigente della struttura regionale competente, è notificato all'associazione interessata.

Art. 9
(Comunicazioni alla Consulta)

Tenuto conto che la Consulta regionale dei giovani prevista dall'art. 9 della l.r. 24/2011, è composta, fra gli altri, anche da tre rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nell'elenco, di ogni aggiornamento relativo all'elenco stesso va data comunicazione alla Consulta.